

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16623 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 25/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13620-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

MECHELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUISA DI SAVOIA 18, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7630/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

3458/18

Luca Solaini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G. 13620/17

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate, impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una cartella di pagamento per IRAP 2008.

L'ufficio deduce il vizio di violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c.pc., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, avevano ritenuto ininfluenza, ai fini della decisione, che l'attività professionale fosse svolta in forma associata.


Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, *“In tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.”* (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16).

La presente vicenda, riguarda la soggezione ad Irap della sola porzione di attività professionale asseritamente svolta al di fuori dello studio legale associato del quale il contribuente è socio (38%) e fatturata direttamente al *dominus* dello studio.

Nella specie, tuttavia, spettava al contribuente dimostrare che si trattava di attività ontologicamente del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in



alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata.

Tale prova è concretamente mancata, così che può ritenersi che il contribuente beneficiasse dell'apparato organizzativo dell'associazione anche per la parte di attività professionale asseritamente individuale.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza restano compensate tra le parti, le spese dei gradi di merito.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna Mechelli Stefano a pagare all'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 4.4.2018

Il Presidente

~~Dott. Ettore Cirillo~~